

D.D.S. n. 12

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

C.F. 80012000826

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche  
approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.  
11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato  
dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 12/05/2017 prot. 102507 della ditta Logistica Industriale s.r.l.  
intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per lo scarico di acque meteoriche  
nei canali Bicocca e Jungetto, in territorio del Comune di Catania con tre manufatti  
di scarico nel canale Jungetto e sei mediante embrici nel canale Bicocca;

VISTA la nota n°18252 del 14/05/2009 con la quale quest'Ufficio ha espresso  
parere idraulico favorevole per lo scarico di acque meteoriche nei canali Bicocca e  
Jungetto nel Comune di Catania come summenzionato;

VISTO il decreto n° 229 del 17/02/2011 del Servizio demanio – Ragioneria

Generale Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro;

VISTE le quietanze di pagamento trasmesse con nota assunta al prot. n.111196 di quest'Ufficio in data 24/05/2017, relative alle annualità pregresse fino al 2016;

VISTO il P.A.I. da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in area a pericolosità geomorfologica mentre nella carta della pericolosità idraulica è indicata come P2;

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica ove vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

CONSIDERATO che per effetto delle predette opere può essere assentito il rinnovo della concessione per anni 6(sei) decorrenti dal 17/02/2017 e che il canone annuo ammonta ad € 1.880,55 (euro milleottocentottanta/55) (9x€208,95);

RITENUTO di assentire alla Logistica Industriale S.r.l. il rinnovo della concessione di che trattasi;

#### DECRETA

**Art. 1** Per i motivi espressi in premessa è assentita alla Logistica Industriale S.r.l. il rinnovo della concessione per lo scarico nei canali Bicocca e Jungetto in territorio del Comune di Catania, così come evidenziato nel Nulla Osta del Genio Civile di Catania con nota n.18252 del 14/05/2009. alle condizioni in esso riportate;

**Art. 2** La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 17/02/2017, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio e verso il pagamento del canone annuo anticipato di € 1.880,55 (euro milleottocentottanta/55) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT previsti;

**Art. 3** Il canone annuo per il 2017, pari ad € 1.880,55(euro milleottocentottanta/55)

di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2017 ,  
(determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501,  
aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e  
dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato  
annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT  
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi  
nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537,  
così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere  
versato in rate annuali anticipate, entro il 30 maggio di ogni anno, mediante  
versamento su c/c postale n. 12202958, intestato a "**Cassiere Regione Siciliana**  
**- Unicredit S.p.A. - Ufficio Provinciale di Catania**" con espressa indicazione, in  
corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del  
versamento ed il capitolo di entrata relativo **2622**.

**Art. 4** A garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 il concessionario ha  
già costituito cauzione per la somma di € 1.710,00 (euro millesettecentodieci/00)  
tramite versamento con bollettino postale del 04/11/2010 ;  
L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della  
cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e  
liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi  
specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili,  
imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario  
debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei  
crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

**Art. 5** Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

**Art. 6** La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

**Art. 7** Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

**Art. 8** La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio

coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

**Art. 9** La quietanza del versamento relativa al canone dovrà essere trasmessa tempestivamente all'amministrazione concedente.

**Art. 10** In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

**Art. 11** La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

**Art. 12** Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

**Art. 13** L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

**Art. 14** La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

**Art. 15** Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

**Art. 16** Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

**Art. 17** Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

**Art. 18** Qualora la Prefettura rilasciasse certificazione antimafia ad esito positivo, la concessione deve intendersi nulla ed il concessionario si impegna a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

**Art. 19** Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

**Art. 20** Per quanto non previsto nella presente Concessione valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia idraulica fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

**Art. 21** Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretende compensi di sorta.

**Art. 22** Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Catania, 15.06.2017

Prot. 127830

Il Dirigente dell' U.O. 9  
(dott. ing. Giovanni Spampinato)

Il Dirigente Capo Servizio  
(dott. ing. S. G. Ragusa)